



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 18 GIUGNO 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 Giugno 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di :

Sig. DE FILIPPO Antonio (Presidente della S.S.D. Tortora), della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 4 del C.G.S., nonché la società S.S.D. TORTORA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell'art. 5 del C.G.S.,

IL DEFERIMENTO

Con nota del 27.2.2009, Prot. n° 4927/500 pf 08-09/GR/mg, la Procura Federale ha deferito il Sig. DE FILIPPO Antonio (Presidente della S.S.D. Tortora) per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 4, del C.G.S per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione con le aggravanti, ai fini della determinazione della pena, di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 dell'art. 5 del C.G.S.; nonché la società S.S.D. Tortora a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all'addebito contestato al Sig. Antonio De Filippo, Presidente della Società, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell'art. 5 stesso codice.

Ciò a seguito della nota del 1.12.2008 con la quale il Presidente del C.R. Calabria della L.N.D., faceva pervenire alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, copia della lettera 26.11.08 (all. 17/2) indirizzatagli dal Presidente del C.R.A. con allegato un articolo apparso sul quotidiano "Calabria Ora" in data 26.11.2008 (all. 17/3) dal titolo "TORTORA, DE FILIPPO ATTACCA ", contenente alcune dichiarazioni rilasciate al giornalista Sergio Tranchino dal Sig. Antonio De Filippo, Presidente della S.S.D. Tortora. Nell'articolo in questione, il Sig. Antonio De Filippo esprimeva giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale quali, ad esempio: **"... non possiamo però non lamentarci dei direttori di gara che ci stanno penalizzando, basta fare riferimento alle ultime due giornate di campionato. Scandalose è il termine esatto per definirle ... il nostro lavoro non deve essere vanificato da arbitri incapaci di dirigere una partita di terza categoria né tanto meno una di Promozione. I fischietti che hanno diretto molte volte le nostre gare, dimenticano che ci sono i guardalinee a supporto. In quest'inizio di campionato ne stiamo vedendo di tutti i colori fuori da ogni logica calcistica ... serve solo per mantenere viva una società e permettere loro di fare carriera senza che lo meritino ... Sostengo che le gare di calcio andrebbero dirette con professionalità, scrupolo e serietà. Lasciando a casa tutte le simpatie e le antipatie che ognuno di noi ha ... mi accorgo di ciò che accade. Posso semplicemente dire che il mio Tortora ha tra i 6 e gli 8 punti in meno per colpa degli arbitri ... il risultato finale lasciamolo stabilire al responso del campo e non ai direttori di gara ... quello che sta accadendo quest'anno supera ogni limite".**

Ritenuto che dall'intero contesto delle dichiarazioni rilasciate, le espressioni dianzi evidenziate ed il mezzo usato per esprimerle integrano gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S nonché del comma 1 dell'art. 5 stesso codice, con riferimento al comma 4 del medesimo articolo e con le aggravanti, ai fini della determinazione della pena, di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Antonio De Filippo, Presidente della Società S.S.D. Tortora, nonché la medesima società.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 15 giugno 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, nonché il sig. Giampiero Gentile, in qualità di Presidente in carica della S.S.D. Tortora.

Dopo aver esposto i fatti oggetto del deferimento, il Sostituto Procuratore ha così concluso:

per il Sig. Antonio De Filippo, Presidente della S.S.D. Tortora all'epoca dei fatti, mesi tre (3) di inibizione; per la società S.S.D. Tortora € 2.000,00 (duemila) di ammenda.

Il sig. Giampiero Gentile, attuale Presidente della società S.S.D. Tortora, nel dissociarsi dalle dichiarazioni rese dall'allora Presidente Sig. Antonio De Filippo, ha riferito che lo stesso sig. De Filippo è stato estromesso dalla società proprio a seguito di tale spiacevole episodio.

Ha chiesto pertanto alla commissione di voler tenere conto di tale circostanza, con applicazione di una sanzione minima.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati.

Occorre però, nella determinazione delle sanzioni, tenere conto delle dichiarazioni rese dall'attuale Presidente della società, il quale ha preso le distanze dalla condotta del suo predecessore.

Per tale motivo, mentre la sanzione richiesta dal Sostituto Procuratore Federale per il sig. Antonio De Filippo può considerarsi congrua, appare conforme a giustizia ridurre quella a carico della società.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :

al Sig. DE FILIPPO Antonio, già Presidente S.S.D. Tortora, mesi TRE di inibizione e quindi fino al 18 SETTEMBRE 2009; alla società S.S.D. TORTORA l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 24 a carico di :

Sig. MIGLIARESE Giuseppe, (Presidente dell'ASD Club Quadrifoglio 97) per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 32 comma 1, del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate dal C.U. n. 1 della L.N.D. e 2 del C.R. Calabria, nonché la società A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.,

IL DEFERIMENTO

La Procura Federale, interessata della vicenda a seguito dell'esposto presentato in data 12.11.2008 dal Presidente del Comitato Regionale Calabria della LND, con provvedimento del 23 marzo 2009, Prot. 4653/647/08-09 pf/SP/pp, ha deferito a questa Commissione Territoriale il sig. MIGLIARESE Giuseppe (Presidente dell'A.S.D. Club Quadrifoglio 97), per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 32, comma 1 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate dal C.U. n.1 dell'1.7.2008 della L.N.D. e n.2 2.7.2008 del C.R. Calabria, per avere rinunciato, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, e quindi omesso di iscriverne per la stagione sportiva 2008/2009 una propria squadra al Campionato Juniores Regionale di calcio a cinque od in alternativa al campionato allievi di calcio a cinque indetto per l'Attività Giovanile e Scolastica; nonché la società A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 15 giugno 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale Col. Domenico Infante, nonché il sig. Migliarese Giuseppe, Presidente dell'A.S.D. Club Quadrifoglio 97, i quali hanno proposto l'applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S., così determinate:

Per il Presidente Migliarese Giuseppe, due (2) mesi di inibizione;

per la società A.S.D. Club Quadrifoglio 97 € 1.330,00 di ammenda.

Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati.

Per effetto della diminuzione di rito le sanzioni indicate dalle parti devono ritenersi correttamente determinate e congrue in rapporto all'entità del fatto.

Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :

al Sig. MIGLIARESE Giuseppe mesi DUE di inibizione e quindi fino al 18 AGOSTO 2009;

alla società CLUB QUADRIFOGLIO l'ammenda di € 1.330,00 (milletrecentotrenta/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 25 a carico di :

Sig. CUPPARI Andrea (Presidente della Pol. Bovese), della violazione degli artt. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. e 8, comma 9, C.G.S., nonché la società POL. BOVESE, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S.

IL DEFERIMENTO

Con nota del 24.3.2009, Prot. n° 5667/779 pf 08-09/MS/vdb, la Procura Federale ha deferito Andrea Cuppari, presidente della società Polisportiva Bovese nonché la società Polisportiva Bovese, il primo del mancato pagamento entro 30 giorni delle somme poste a carico della società dal Collegio Arbitrale, in violazione degli artt. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. e 8, comma 9, C.G.S., così come descritto nella parte motiva; la società, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio presidente.

Si legge nella nota di deferimento che con esposto ricevuto in data 23.01.2009, il Comitato Regionale Calabria denunciava alla Procura Federale il mancato adempimento da parte della società Pol. Bovese, nei termini normativamente previsti, degli obblighi imposti dalla decisione assunta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale n. 2 2008/2009 dell' 8.11.2008.

Dalla documentazione in atti risulta che: il Collegio Arbitrale, in accoglimento parziale del ricorso dell'allenatore Nicolò Antonio, ha obbligato la società Polisportiva Bovese al pagamento in favore del ricorrente di una somma complessiva di €. 2.230,00 oltre interessi; che la decisione è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2008/2009 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in data 08.11.2008; che il Comitato Regionale Calabria con lettera in data 15.01.2009 comunicava che il pagamento non era ancora stato eseguito.

Ai sensi degli artt. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. e 8, comma 9, C.G.S., l'obbligo di adempiere ai pagamenti dovuti come accertati dal Collegio Arbitrale scade nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, comunicazione che avviene con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Nella specie, i trenta giorni previsti venivano a scadere in data 08.12.2008 ed a tale data l'obbligo di pagamento non era stato adempiuto dalla società Bovese.

I fatti, come sopra esposti, integrano quindi la violazione prevista dall'art. 8, comma 9, C.G.S., anche in relazione all'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., ascrivibile al Presidente della società Polisportiva Bovese, sig. Andrea Cuppari, mentre la società Polisportiva Bovese, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, conseguente all'operato del suo presidente, così come sopra descritto.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 15 giugno 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, mentre nessuno è comparso in rappresentanza della Polisportiva Bovese e del sig. Cuppari Andrea.

Dopo aver esposto i fatti oggetto del deferimento, il Sostituto Procuratore ha così concluso:

per il Sig. Cuppari Andrea, Presidente Polisportiva Bovese, mesi quattro (4) di inibizione;

per la società Polisportiva Bovese un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2009/2010.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati.

Pacificamente la responsabilità della società e del suo Presidente per la mancata esecuzione del provvedimento di condanna del Collegio Arbitrale, la Commissione ritiene di dover accogliere le sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale, perché congrue e conformi a giustizia.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :

al Sig. CUPPARI Andrea, Presidente Polisportiva Bovese, mesi QUATTRO di inibizione e quindi fino al 18 OTTOBRE 2009;

alla società POL. BOVESE UN punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2009/2010.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 26 a carico di :

Sig. VINDIGNI Maurizio, (calciatore) della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, Sig. GRAMUGLIA Matteo, (Presidente) della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché le società A.S.D. CERAMIDA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., e A.S. CALCIO A 5 FATA MORGANA per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.

IL DEFERIMENTO

Con nota del 27.4.2009, Prot. n° 6770/893pf 08-09/AA/ac, la Procura Federale ha deferito il calciatore **Maurizio VINDIGNI**, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. CERAMIDA mentre era ancora tesserato per la società A.S. CALCIO A 5 FATA MORGANA come succintamente descritto nella parte motiva;

il sig. **Matteo GRAMUGLIA**, Presidente della A.S.D. CERAMIDA per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Maurizio VINDIGNI senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili impedimenti al tesseramento *de quo*, perché il calciatore risulta essere già tesserato per altra società come succintamente descritto nella parte motiva;

la società **A.S.D. CERAMIDA** per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente;

la società **A.S. CALCIO A 5 FATA MORGANA** per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al proprio calciatore Maurizio VINDIGNI.

Si legge nella nota di deferimento che:

a) il calciatore Maurizio VINDIGNI, nato il 23.3.1990, contraeva tesseramento con la società A.S. CALCIO A 5 FATA MORGANA a far tempo dal 24.9.2008;

b) con successiva richiesta di tesseramento n. 027972, pervenuta al Com. Regionale Calabria Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in data 29.01.2009 (prot. 10575), sottoscritta anche dal sig. VINDIGNI, il sig. Matteo GRAMUGLIA, Presidente della società A.S.D. CERAMIDA, chiedeva al competente Ufficio della F.I.G.C. il tesseramento dello stesso calciatore per detta società calcistica;

c) il Presidente del Comitato Regionale Calabria – L.N.D., con nota del 11.02.2009, comunicava alla A.S.D. CERAMIDA che «*la richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. n. 27972 del 29 gennaio 2009 non viene presa in considerazione per violazione dell'articolo 40, comma 4, N.O.I.F. (già tesserato con la Società A.S. Calcio a 5 Fata Morgana del 24 settembre 2008)*» e, successivamente, segnalava la vicenda a questa Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il VINDIGNI non ha preso parte ad alcuna gara nelle file della società A.S.D. CERAMIDA.

Risulterebbe pertanto in maniera inconfutabile che il calciatore Maurizio VINDIGNI e la società A.S.D. CERAMIDA, nella persona del suo Presidente sig. Matteo GRAMUGLIA, hanno sottoscritto una richiesta di tesseramento, mentre il medesimo calciatore era ancora tesserato per la A.S. CALCIO A 5 FATA MORGANA, sin dal 24.09.2008.

Il signor Matteo GRAMUGLIA, nella sua riferita qualità, è responsabile per non aver posto in essere con la dovuta diligenza e cautela le opportune verifiche volte a determinare lo *status* del calciatore e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest'ultimo.

Sono perciò ascrivibili al sig. Maurizio VINDIGNI, calciatore attualmente tesserato per la A.S. CALCIO A 5 FATA MORGANA, ed al sig. Matteo GRAMUGLIA, Presidente della società A.S.D. CERAMIDA la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S.

Ed inoltre la società A.S.D. CERAMIDA deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente e che la A.S. CALCIO A 5 FATA MORGANA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per l'operato del proprio tesserato il calciatore Maurizio VINDIGNI.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 15 giugno 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, nonché il sig. Anfuso Giuseppe, delegato dal sig. Matteo Gramuglia, Presidente della società Ceramida.

Dopo aver esposto i fatti oggetto del deferimento, il Sostituto Procuratore ha così concluso:

- per il calciatore sig. Maurizio VINDIGNI n. due (2) giornate di squalifica;
- per il Presidente Matteo GRAMUGLIA mesi quattro (4) di inibizione;
- per la società CERAMIDA € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda;
- per la AS Calcio a 5 FATA MORGANA € 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Il sig. Anfuso, nell'interesse della Società Ceramida e del suo Presidente, ha dichiarato che il doppio tesseramento è stato frutto di un equivoco, avendo il calciatore Vindigni, menomato nell'udito e nella parola, riferito di non essere tesserato con altra società; chiedendo pertanto l'applicazione di una sanzione contenuta.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifica la responsabilità degli incolpati, e dall'esame degli atti e delle circostanze emerse non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento.

La richiesta di tesseramento di un calciatore già tesserato per un'altra società integra la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S., ascrivibili al sig. Maurizio VINDIGNI, calciatore attualmente tesserato per la A.S. CALCIO A 5 FATA MORGANA, ed al sig. Matteo GRAMUGLIA, Presidente della società A.S.D. CERAMIDA.

La società A.S.D. CERAMIDA deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente.

La società A.S. CALCIO A 5 FATA MORGANA risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per l'operato del proprio tesserato il calciatore Maurizio VINDIGNI.

La Commissione, comunque, tenuto conto della buona fede in particolare delle società coinvolte, ritiene di poter ridurre l'entità delle sanzioni proposte dalla Procura Federale ai danni delle stesse.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :

- al calciatore Maurizio VINDIGNI n. DUE (2) giornate di squalifica;
- al Presidente Matteo GRAMUGLIA mesi QUATTRO di inibizione e quindi fino al 18 OTTOBRE 2009;
- alla società CERAMIDA l'ammenda di € 200,00 (duecento/00);
- alla società CALCIO A 5 FATA MORGANA l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 27 a carico di :

Sig. Fragomeni Roberto, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1, e all'art. 10, comma 2, del CGS con riferimento all'articolo 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, sig. Spatari Gabriele, presidente e legale rappresentante del società U.S. Mammola, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1, e all'art. 10, comma 2, del CGS con riferimento all'articolo 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, nonché le società U.S. Mammola, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, e G.S. Antonimina, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS

IL DEFERIMENTO

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 29.4.2009, Prot. n° 6809/890 pf 08-09/AA/ac:

il sig. **Fragomeni Roberto**, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1, e all'art. 10, comma 2, del CGS con riferimento all'articolo 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento in favore della società U.S. Mammola malgrado fosse per la corrente stagione sportiva tesserato con altra società;

il sig. **Spatari Gabriele**, presidente e legale rappresentante del società U.S. Mammola, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1, e all'art. 10, comma 2, del CGS con riferimento all'articolo 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Fragomeni senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad verificare l'esistenza di possibili impedimenti relativi al tesseramento in questione;

la società **U.S. Mammola**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per la condotta ascritta al proprio presidente e legale rappresentante, nonché per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società ai sensi dall'art. 1, comma 5, del C.G.S.;

la società **G.S. Antonimina**, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per la condotta ascritta ad un proprio tesserato o alle persone che comunque hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società ai sensi dall'art. 1, comma 5, del C.G.S.

L'attività investigativa della Procura Federale ha avuto inizio a seguito della comunicazione datata 29 gennaio 2009, mediante la quale il Comitato Regionale Calabria ha comunicato alla Procura Federale, per le opportune sue determinazioni, che il calciatore Fragomeni Roberto, nato a Siderno il 05.03.1979, matricola n. 3070262, benché tesserato con la società G.S. Antonimina per la stagione sportiva 2008/2009, aveva sottoscritto una successiva richiesta di tesseramento, recante il n. 019923, in favore della società U.S. Mammola.

Ed invero, dalle indagini effettuate è emerso che il calciatore in questione, benché tesserato con la società G.S. Antonimina per la stagione sportiva 2008-2009 dal 05.12.2008, aveva sottoscritto unitamente al sig. Spatari Gabriele, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società U.S. Mammola, una successiva richiesta di tesseramento in data 18.12.2008 in favore della medesima società.

Il 28 gennaio 2009 il Comitato Regionale Calabria rigettava detta richiesta di tesseramento in favore della U.S. Mammola a causa del precedente vincolo contratto dal calciatore con la società G.S. Antonimina.

L'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative interne della FIGC stabilisce che non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società; che in caso di più richieste di tesseramento debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta prima; che nei confronti del calciatore il quale nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società, si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ne consegue che i fatti integrano gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all'articolo 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'articolo 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC da ascriversi a carico del sig. Fragomeni Roberto e al sig. Spatari Gabriele nella sua riferita qualità di presidente e legale rappresentante della società U.S. Mammola.

Ed inoltre, la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., della società U.S. Mammola per l'operato posto in essere dal suo presidente e legale rappresentante e per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e delle persone che comunque hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società, così come previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S., nonché la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., della società G.S. Antonimina per l'operato posto in essere da un proprio tesserato e delle persone che comunque hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società, così come previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S.

Tanto premesso, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione gli incolpati di cui in epigrafe ritenendo sussistere le condotte antiregolamentari loro ascritte.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 15 giugno 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, i sigg.ri Artuso Giuseppe (su delega di Gramuglia) nonché per la società U.S. Mammola l'avv. Paolo Pelle, quest'ultimo in rappresentanza anche del sig. Fragomeni Roberto, i quali hanno proposto l'applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S. così determinate:

Per Spatari Gabriele, Presidente della società U.S. Mammola, mesi due (2) di inibizione;

Per il calciatore Fragomeni Roberto una (1) giornata di squalifica;

per la società U.S. Mammola € 300,00 di ammenda;

per la società G.S. Antonimina € 100,00 di ammenda.

Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati.

Dagli accertamenti effettuati e dalla documentazione acquisita risulta che il calciatore Fragomeni Roberto e la società U.S. Mammola, in persona del suo presidente e legale rappresentante signor Spatari Gabriele, hanno sottoscritto la richiesta di tesseramento mentre il medesimo calciatore era ancora tesserato per la G.S. Antonimina.

Fermo che il calciatore Fragomeni era a conoscenza del precedente tesseramento posto in essere nel corso della corrente stagione sportiva con altra società, il signor Spatari Gabriele, nella sua riferita qualità, non ha posto in essere con la dovuta diligenza e cautela le opportune verifiche volte ad accertare lo status del calciatore e la sussistenza di eventuali impedimenti relativi al tesseramento in questione.

Preso atto dell'intervenuto accordo tra gli incolpati e il Sostituto Procuratore Federale, per effetto della diminuzione di rito le sanzioni indicate dalle parti devono ritenersi correttamente determinate e congrue in rapporto all'entità del fatto.

Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :

al sig. SPATARI Gabriele, Presidente della società U.S. Mammola, mesi DUE di inibizione e quindi fino al 18 AGOSTO 2009;

al calciatore Sig. FRAGOMENI Roberto, UNA (1) giornata di squalifica;

alla società U.S. MAMMOLA l'ammenda di € 300,00 (trecento/00);

alla società G.S. ANTONIMINA l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 28 a carico di :

Sig. BELVEDERE Giuseppe, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S. nonché della società A.S. CUTRO in applicazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Con nota del 20 aprile 2009, Prot. 682 pf 08-09/ID/reg., la presente commissione è stata investita dalla Procura Federale del procedimento disciplinare nei confronti del Sig. BELVEDERE Giuseppe, chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere integrato dal 6.10.2008 al 6.12.2008 nel Consiglio Direttivo della sua Società il signor Bruno Miletta, in qualità di Consigliere con l'incarico di "Accompagnatore", consentendo a questi, non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico della F.I.G.C., di allenare nello stesso periodo la squadra Juniores, prendendo parte in qualità di allenatore a sei gare del Campionato Juniores.

Nonché nei confronti della società A.S. CUTRO in applicazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo Presidente.

L'attività investigativa della Procura Federale ha avuto inizio a seguito del ricorso proposto dal Presidente della società U.S. COTRONEI al Giudice Sportivo della delegazione Provinciale di Crotona, per la gara del campionato di seconda categoria A.S. Pagliarelle - U.S. Cotronei, disputata il 16.12.2008 a Pagliarelle (KR) e terminata con il risultato di 5-1, con il quale il ricorrente lamentava che all'incontro avesse preso parte con il Pagliarelle il calciatore Bruno Miletta, benché lo stesso risultasse Allenatore dell'A.S. Cutro.

All'esito delle indagini è risultato che il Miletta, allenatore di base dalla stagione 2007/2008 ed in regola con i versamenti delle quote annuali presso il Settore Tecnico della FIGC, non è stato tesserato per la stagione 2008/2009 in qualità di tecnico con l'A.S. Cutro, né con altra società.

Risultava invece che con nota 22.10.2008 il Presidente dell'AS Cutro, Giuseppe Belvedere, aveva comunicato al C.R. Calabria che nella riunione del 6.10.2008 il sig. Bruno Miletta era stato integrato nel Consiglio Direttivo della medesima società e, pertanto, chiedeva l'invio di una tessera di "Accompagnatore" a suo nome.

E quindi, senza aver mai chiesto al Settore Tecnico della FIGC il tesseramento dello stesso come Allenatore, gli permetteva di svolgere le funzioni di tecnico della squadra Juniores in occasione delle seguenti gare di campionato Juniores Cutro – Mole del 14.10.2008; Mater Domini – Cutro del 22.10.2008; Cutro – Sers del 4.11.2008; Uesse Catanzaro – Cutro dell'11.11.2008; Cutro – Real Catanzaro del 29.11.2008; Gimigliano – Cutro del 2.12.2008.

Tutto ciò è comprovato dalle distinte di gara della squadra Juniores AS Cutro, opportunamente acquisite presso il C.R. Calabria.

Ne consegue che i fatti integrano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a carico del sig. Giuseppe Belvedere, nella sua riferita qualità di presidente e legale rappresentante della società AS Cutro, facendo rispondere per responsabilità diretta del suo comportamento omissivo la medesima società, ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.

Tanto premesso, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione, ritenendo sussistere le condotte antiregolamentari loro ascritte, la società AS Cutro e il suo Presidente Giuseppe Belvedere, procedendo nei confronti dell'allenatore Bruno Miletta con separato atto di deferimento presso la Commissione Disciplinare del settore tecnico della FIGC.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 15 giugno 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale Col. Domenico Infante, nonché il sig. Giuseppe Belvedere, in qualità di Presidente della A.S. Cutro, i quali hanno proposto l'applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S. così determinate:

Per Belvedere Giuseppe, Presidente della società A.S. Cutro, mesi due (2) di inibizione;
per la società A.S. Cutro € 400,00 di ammenda.

Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati.

Preso atto dell'intervenuto accordo, per effetto della diminuzione di rito le sanzioni indicate dalle parti devono ritenersi correttamente determinate e congrue in rapporto all'entità del fatto.

Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :
al sig. BELVEDERE Giuseppe, Presidente della società A.S. Cutro, mesi DUE di inibizione e quindi fino al 18 AGOSTO 2009;
alla società A.S. CUTRO l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

RECLAMI NON PROPOSTI

La Commissione Disciplinare Territoriale;

ACCERTATO

che le società appresso indicate hanno avanzato formale richiesta degli atti ufficiali relativi alla gara a fianco della stessa indicata onde poter meglio produrre reclamo:

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 1. A.S. BOVALINESE | (gara Bovalinese - Palmese | del 22.02.2009); |
| 2. A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 | (gara Locri A.C - Isola Capo Rizzuto | del 01.03.2008); |
| 3. F.C. CALCIO ACRI | (gara Praia - Calcio Acri | del 16.03.2008); |
| 4. LA SPORTIVA CARIATESE | (gara Promo Sport - La Sportiva Cariatese | del 06.04.2008); |

RILEVATO

che le società sopra elencate non hanno fatto pervenire il preannunciato reclamo, pur avendo la segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale trasmesso tempestivamente copia degli atti richiesti;
che, altresì, è abbondantemente trascorso il termine per la presentazione del reclamo di che trattasi;
visto l'art. 33 comma 8 del C.G:S.

DELIBERA

di addebitarsi la somma di €. 130,00 quale tassa reclamo alla sotto elencata società:

5. A.S. BOVALINESE;
6. A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966;
7. F.C. CALCIO ACRI;
8. LA SPORTIVA CARIATESE;

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 18 GIUGNO 2009
